

**“Ravvedimento operoso”**

Lo sai che se il contribuente si attiva spontaneamente per sanare la violazione entro tempi ben precisi, può pagare sanzioni ridotte?



*Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia*

**FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13, D.Lgs. n.472/97; C.M. n.180/E del 10/07/98)**

È un istituto che consente al contribuente di rimuovere spontaneamente la violazione, entro determinati termini stabiliti dalla legge, ottenendo una riduzione delle sanzioni. In generale, riguarda tutte le violazioni di natura tributaria causate da errori o omissioni, incluse le violazioni dei sostituti d'imposta (ad esclusione, pertanto, di comportamenti antigiuridici di diversa natura: es. fatture per operazioni inesistenti).

**CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ**

Il ravvedimento può essere applicato **se le violazioni non sono ancora state constatate** e comunque **non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento** di cui l'autore o i soggetti obbligati al pagamento abbiano avuto formale conoscenza.



È possibile regolarizzare: violazioni relative ad un periodo d'imposta o tributo diverso da quello oggetto di verifica; violazioni già constatate dall'ufficio, ma non ancora notificate (sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non è concorde); violazioni tributarie rilevate nel corso di indagini di natura penale (l'avvio di indagini penali non costituisce impedimento alla regolarizzazione, in quanto non ha carattere amministrativo).

**MODALITÀ E TERMINI**

Il ravvedimento è perfezionato quando sono eseguiti i sotto indicati adempimenti richiesti per la rimozione della violazione, anche separatamente e in momenti diversi, a condizione che vengano effettuati entro il termine ultimo stabilito dalla legge (**contestualità degli adempimenti**):

- **esecuzione dell'adempimento o correzione dell'errore;**
- **versamento della sanzione ridotta** (l'entità della sanzione dipende anche dalla tempestività della regolarizzazione);
- **versamento degli interessi** (se il ravvedimento comporta il versamento di un tributo, anche in misura maggiore), calcolati con la seguente formula: **interesse = capitale x tasso interesse legale x gg. ritardo/365.**



Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento di uno solo degli importi dovuti a titolo di imposta (se dovuta), interessi, sanzioni. È però possibile ravvedere anche solo una parte dell'inadempimento. Sulla parte non ravveduta restano quindi confermate le sanzioni piene e i relativi interessi (risoluzione n.67/E/11).

**LA SANZIONE (MISURA VIGENTE DALL'1/02/11)**

<p><b>OMESSO VERSAMENTO (O INSUFFICIENTE O TARDIVO):</b> può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualunque tributo.</p>	Entro 30 giorni dalla scadenza ( <b>ravv. "breve"</b> )	<b>3%</b> (1/10 del 30%)
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la violazione o entro un anno dall'omissione/errore ( <b>ravv. "lungo"</b> )	<b>3,75%</b> (1/8 del 30%)
	La sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. In altre parole, la sanzione nei primi quattordici giorni sarà pari al 2% giornaliero, cioè 1/15 della sanzione principale per ogni giorno di ritardo ( <b>ravv. "sprint"</b> ). <b>Tale riduzione è applicata dall'Ufficio in via generale, anche se non sussistono le condizioni per il ravvedimento</b>	
<p><b>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:</b> può riguardare la tardiva presentazione di qualunque dichiarazione (IIDD, Iva, successione, atto o denuncia ai fini imposta di registro)</p>	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	<b>€26</b> (1/10 del minimo €258) (se dichiarazione unificata, sanzione applicata per ogni dichiarazione omessa)
	Il ravvedimento può riguardare anche l' <b>omessa trasmissione telematica</b> : in tal caso l'intermediario versa 1/10 di € 516 per ogni trasmissione tardiva; la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione va comunque applicata ed è irrogata al contribuente.	
<p><b>VIOLAZIONE SOSTANZIALE:</b> può riguardare errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale dichiarazione (artt.36-bis e 36-ter DPR n.600/73): errori nel calcolo imponibili e imposte, indicazione in misura superiore di detrazioni o deduzioni, ritenute e crediti.</p>	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la violazione o entro un anno dall'omissione/errore ( <b>ravv. "lungo"</b> )	<b>1/8 del minimo (*) + dichiarazione integrativa (o adempimento omesso)</b>
	<b>Dichiarazione integrativa:</b> se il ravv.to comporta la correzione di errori/omissioni relativi ad una dichiarazione già presentata, va prodotta dichiarazione integrativa, su modelli conformi a quelli approvati con riferimento all'anno interessato.	
<p><b>(*) nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione ridotta è pari al 12,50%</b></p>		

**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Per i versamenti occorre utilizzare: il **mod. F24** (IIDD e imposte sostitutive, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti) o il **mod. F23** (imp. registro e altri tributi indiretti). Le sanzioni e gli interessi sono versati utilizzando appositi codici tributo (per la regolarizzazione di ritenute, gli interessi vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo).



Non si può pagare a rate. È possibile effettuare il ravvedimento mediante la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (es.: Irpef, Iva, Ires, ecc.).